

Genova, 13 novembre 2018

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 14/2018

OGGETTO: NUOVO REGIME DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

1 PREMESSA

Come già anticipato nella nostra circolare n. 1/2018, con l'art. 1 co. 999 ss. della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), il legislatore ha riformato in modo significativo il regime dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, uniformando il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze "qualificati" a quello delle analoghe componenti di natura non qualificata e prevedendone quindi la tassazione rispettivamente con ritenuta a titolo d'imposta o con imposta sostitutiva del 26%.

Nella presente circolare si analizzano le novità relative alla tassazione di dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori in relazione a partecipazioni in società diverse da quelle residenti in Stati a regime fiscale privilegiato.

2 NOZIONI DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON QUALIFICATE

Non sono state modificate le nozioni di partecipazioni qualificate e non qualificate previste dall'art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, secondo cui:

- sono qualificate le partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- sono non qualificate le partecipazioni che non eccedono tali soglie.

3 VECCHIA NORMATIVA

Prima delle modifiche in commento, i dividendi erano tassati in capo alle persone fisiche non imprenditori:

- in caso di partecipazioni qualificate:
 - nel limite del 40% (utili formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2007);

- nel limite del 49,72% (utili formati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016);
 - nel limite del 58,14% (utili formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016);
- in caso di partecipazioni non qualificate, con una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% sull'intero dividendo.

4 NUOVA NORMATIVA

4.1 Dividendi derivanti da partecipazioni qualificate

A seguito delle modifiche in commento, anche i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate scontano la ritenuta a titolo d'imposta del 26% prevista dall'art. 27 co. 1 del DPR 600/736.

Dividendi esteri (partecipazioni in società a regime fiscale ordinario)

La previgente formulazione dell'art. 27 co. 4 lett. a) del DPR 600/73 prevedeva che, sui dividendi qualificati derivanti dalla partecipazione in società estere a regime fiscale non privilegiato, gravava una ritenuta a titolo d'acconto "in ingresso" del 26%, a cura del(l'eventuale) sostituto d'imposta residente che interveniva nella riscossione.

Essa si applicava sull'ammontare che costituisce reddito per il percipiente (40%, 49,72% o 58,14%).

Questa norma è stata abrogata. Sui dividendi in ingresso trova, invece, applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 26% prevista dall'art. 27 co. 4, primo periodo, del DPR 600/73, esattamente come avviene per le partecipazioni non qualificate.

Per i dividendi percepiti direttamente, la tassazione dovrebbe invece avvenire a mezzo dell'autoliquidazione dell'imposta sostitutiva per i redditi di capitale di fonte estera (art. 18 co. 1 del TUIR), senza la possibilità di optare per la tassazione ordinaria.

4.2 Dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate

Come in passato, i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d'imposta del 26% a cura dell'emittente.

Dividendi esteri (partecipazioni in società a regime fiscale ordinario)

Per i dividendi esteri, la ritenuta a titolo d'imposta del 26% è operata dal sostituto di imposta che interviene nella riscossione del reddito.

Se il dividendo viene percepito direttamente, è necessario assolvere in dichiarazione l'imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 18 del TUIR, senza la possibilità di optare per la tassazione ordinaria.

5 DECORRENZA E DISCIPLINA TRANSITORIA

Le nuove regole di tassazione dei dividendi e dei proventi assimilati trovano applicazione per i redditi di capitale percepiti dall'1.1.2018. Trattasi, quindi, di un principio di cassa "puro", che non considera la data in cui è stata invece deliberata la distribuzione.



È però prevista un'apposita disciplina transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall'1.1.2018 al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 26.5.2017.

Questa disciplina transitoria è finalizzata a salvaguardare il più favorevole regime di tassazione per gli utili qualificati, prima del loro assoggettamento alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%, a condizione che la delibera di distribuzione sia adottata nel quinquennio 2018-2022.

In altri termini, solo gli utili prodotti dall'1.1.2018 potranno essere immediatamente assoggettati al nuovo regime di ritenuta a titolo di imposta, mentre gli utili portati a nuovo da esercizi precedenti ancora per 5 anni continueranno a concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF all'aliquota marginale del socio percettore secondo le percentuali del 40%, del 49,72% o del 58,14%.

La disciplina transitoria in argomento non vale, invece, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017 di cui viene deliberata la distribuzione a partire dall'1.1.2023, per i quali si applicherà la ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Si invitano pertanto i clienti a valutare l'opportunità di deliberare prima di tale data la distribuzione di eventuali riserve formatesi con utili prodotti fino al 31.12.2017.

Lo Studio resta a disposizione per fornire ogni assistenza o chiarimento qualora si rendesse necessario.

STLex Studio Legale Tributario

